

ALL. 8

II.C. 10

A. Beni

Interessi e rivalutazione dei crediti di lavoro privati. (Sentenza Corte Costituzionale 2 novembre 2000, n. 459).

Con sentenza n. 459 del 2 novembre 2000, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 36 Cost., l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), limitatamente alle parole "e privati".

La norma dichiarata incostituzionale, letta nella sua interezza, disponeva:

"Per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale..... spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione di valore del suo credito".

Tale norma, estendeva ai crediti di lavoro la regola della non cumulabilità fra rivalutazione monetaria e interessi, già introdotta, per i crediti previdenziali, dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che la stessa Corte ebbe a dichiarare costituzionalmente legittimo con sentenza n. 361/1996, adducendo, quale giustificazione della regola stessa, l'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica.

Peraltro, la sentenza in parola ha ritenuto che le ragioni poste a fondamento della pronuncia n. 361/1996, riguardando i crediti previdenziali, siano prive di rilievo rispetto ai crediti derivanti da rapporti di lavoro di diritto privato, le cui particolari esigenze di tutela, connesse alla funzione ad essi conferita dall'art. 36 Cost., coinvolgono anche la puntualità dell'adempimento.

Conseguentemente - secondo la sentenza - la disciplina introdotta dalla norma impugnata, pur prevedendo l'automatico riconoscimento, in favore del lavoratore, dell'intero ammontare della rivalutazione monetaria, anche se superiore a quello degli interessi ed a prescindere dalla prova del relativo danno, risultava carente sotto il profilo delle garanzie apprestate alla retribuzione dall'art. 36 Cost. Di qui la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione in esame.

Infatti - ha osservato la sentenza - la detraibilità degli importi dovuti a titolo di interessi dalle somme eventualmente spettanti a titolo di rivalutazione poteva rendere conveniente, dal punto di vista economico, per il debitore-datore di lavoro, dirottare verso investimenti finanziari privi di rischio le somme destinate al pagamento delle retribuzioni e degli altri crediti di lavoro, lucrando così, mediante un adempimento tardivo, l'eventuale differenziale fra il rendimento dell'investimento e il tasso della svalutazione.

La Corte ha osservato, infine, che il "cumulo", per effetto della sentenza che lo ha ripristinato, non deve considerarsi elevato al rango di principio costituzionalizzato, ben potendo il legislatore, nella sua discrezionalità, sostituirlo con un altro, a condizione che venga mantenuta ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela di fronte alla generalità degli altri crediti, con la previsione di un "meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale indebitamente conseguito dal datore di lavoro attraverso l'inadempimento".

Il costante riferimento della sentenza alla "speciale tutela" da riservarsi ai crediti di lavoro mette in luce la visione "unilaterale" cui si è ispirata la Corte la quale, tutta tesa all'obiettivo di preservare il valore di tali crediti, non ha ritenuto di dover dedicare alcuna considerazione alle contrapposte esigenze del datore di lavoro. Ed infatti, in caso di controversia giudiziale, il datore si può veder esposto, proprio a causa del "cumulo" - ed ove venga accolta la domanda del lavoratore - a conseguenze economiche particolarmente pregiudizievoli, derivanti dall'attuale, abnorme durata media dei processi in materia di lavoro.

Sul punto, va ricordato che la disposizione che ha introdotto nel nostro ordinamento il meccanismo del "cumulo" (al fine di tutelare il corretto adempimento dei crediti di lavoro), è stata significativamente inserita nel contesto della riforma del processo del lavoro (l. n. 533 del 1973), che era improntata - nelle intenzioni del legislatore - ai principi dell'oralità, della concentrazione e della speditezza.

Onde, anche ove il datore avesse deciso di resistere in giudizio avverso pretese economiche del lavoratore che riteneva infondate, nel caso di accoglimento della domanda, non sarebbe stato penalizzato oltremodo dal meccanismo del cumulo, stante la celerità con la quale si sarebbe dovuto svolgere il giudizio.

Senonché, tradita nei fatti la ratio che aveva ispirato la riforma del processo del lavoro (proprio e soprattutto con riferimento al principio della speditezza), il mantenimento del principio del "cumulo" finisce per garantire oltremodo la tutela degli interessi del lavoratore.

Né, del resto, si comprende - se non nella peculiare logica che ha guidato i giudici della Corte Costituzionale, ispirata principalmente alla salvaguardia della finanza pubblica - perché i dipendenti privati abbiano diritto ad una tutela "rafforzata" rispetto ai dipendenti pubblici, ai quali si continua ad applicare il regime dettato dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724.

Le motivazioni della sentenza n. 459 del 2000 fanno, pertanto, ritenere più che probabile che la Corte, anche nel caso si tentasse di riproporre la questione di costituzionalità sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati, finirà per confermare il proprio orientamento.